



Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano

Modifica del 28 ottobre 2020

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 1° dicembre 2015¹ sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano è modificata come segue:

Art. 4a Dichiarazioni di referti di test rapidi dell'antigene SARS-CoV-2

¹ I referti di test rapidi dell'antigene SARS-CoV-2 da dichiarare sono indicati nell'allegato 3 numero 31a.

² Le strutture di cui all'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020² devono trasmettere, oltre ai dati di cui al capoverso 1, anche i seguenti dati:

- a. denominazione della struttura;
- b. nome e cognome della persona responsabile dell'esecuzione del test;
- c. numero di telefono e di fax;
- d. indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica.

³ Se del caso, devono inoltre trasmettere, oltre ai dati di cui al capoverso 1, anche i seguenti dati sul medico committente:

- a. nome e cognome;
- b. indirizzo postale.

¹ RS 818.101.126

² RS 818.101.24

Art. 12, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Modalità di dichiarazione per referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell'antigene SARS-CoV-2

¹ I referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell'antigene SARS-CoV-2 devono essere dichiarati all'UFSP e contemporaneamente al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona interessata. Se il luogo di domicilio o di dimora della persona interessata non è noto, il referto deve essere dichiarato al medico cantonale del Cantone in cui è stata eseguita l'osservazione.

³ Le dichiarazioni elettroniche di referti delle analisi di laboratorio e di test rapidi dell'antigene SARS-CoV-2 devono essere inviate esclusivamente all'UFSP; quest'ultimo le inoltra senza indugio ai medici cantonali.

II

L'allegato 3 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 3»

Allegato 3
(art. 4 cpv. 1 e 4a cpv. 1)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2020 alle ore 00.00³.

28 ottobre 2020

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

³ Pubblicazione urgente del 28 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).